

ALLEGATO E - DISCIPLINARE TECNICO

AL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

TRA

L'AUSIR

E

IL GESTORE A&T 2000 S.p.A.

Approvato con deliberazione dall'Assemblea Regionale d'Ambito n. 39 dd 27.11.2024

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 - Livello di efficienza, affidabilità e standard qualitativi del servizio	3
Articolo 3 - Modello gestionale e organizzazione del servizio	4
Articolo 4 – Modalità di fatturazione ai Comuni in regime TARI	4
Articolo 5 – Commercializzazione e valorizzazione dei rifiuti	4
Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari	5
Articolo 7 - Trattamento dei dati.....	5
Articolo 8 – Inadempimenti e contestazioni.....	5
Articolo 9 - Penali e sanzioni	6
Articolo 10 - Relazione in merito all’andamento della gestione.....	7
Articolo 11 – Aggiornamenti	7
ALLEGATO 1 - Quadro sinottico dei servizi erogati dal Gestore.....	8
ALLEGATO 2 - Penali	9

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1.1 Il presente documento, denominato “Disciplinare tecnico”, costituisce allegato integrativo delle disposizioni contrattuali sottoscritte mediante il “Contratto di Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” stipulato tra il Gestore A&T 2000 S.p.A. (di seguito Gestore) e l’AUSIR (di seguito anche ETC) in data odierna, in conformità con lo schema approvato dall’Assemblea regionale d’Ambito con delibera n. 39 del 27.11.2024.

1.2 Ai sensi dell’art. 1.1 del Contratto di servizio, il Disciplinare tecnico definisce le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l’erogazione del servizio affidato. Al disciplinare è, altresì, demandata la definizione di tutti gli aspetti non definiti nell’ambito del Contratto di servizio, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.

1.3 Le attività da includere nel perimetro del servizio oggetto del disciplinare sono quelle indicate nel quadro sinottico che si allega sub. 1. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Contratto di servizio, eventuali future variazioni delle attività da svolgere nell’ambito del perimetro del servizio affidato dovranno essere concordate tra il comune socio e il Gestore e quindi comunicate all’ETC, che ne prenderà atto. Contestualmente, il Gestore è tenuto a segnalare all’ETC l’eventuale necessità di aggiornare l’allegato relativo alla Carta di qualità e il quadro sinottico allegato sub. 1. Tale documentazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell’anno che precede l’aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari ex art. 7 del Contratto di servizio.

1.4 In merito alla responsabilità della gestione dei rifiuti urbani, trova applicazione quanto stabilito dall’art. 188, co. 4, lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 2 - Livello di efficienza, affidabilità e standard qualitativi del servizio

2.1 In relazione ai servizi affidati e regolati dal presente disciplinare, gli indicatori di qualità delle prestazioni rese all’utenza sono definiti, per ciascun territorio comunale, in coerenza con la disciplina regolatoria *pro tempore* vigente. Tali standard sono riportati negli “Allegati tecnici alla Carta della Qualità” (allegati sub. C al Contratto di servizio).

2.2 Ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. a) del Contratto di servizio, entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore predispone e trasmette all’ETC una relazione sulla gestione, riferita all’anno precedente, i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

- risultati di gestione, come consolidati nel bilancio di esercizio (che il Gestore è tenuto ad allegare alla relazione *de qua*);
- rendicontazione degli investimenti operati nel bacino di gestione, specificandone la natura, il cronoprogramma di spesa, l’eventuale contribuzione da parte di finanziamenti regionali/nazionali/comunitari;
- per ciascun territorio comunale servito:
 - o la coerenza - ai fini della sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario della gestione - fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare dei costi sostenuti e consuntivati;
 - o la rendicontazione dei ricavi dalla commercializzazione di materiale ed energia derivanti dai prodotti della raccolta dei rifiuti urbani;
 - o la rendicontazione dei servizi di nuova attivazione e il grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento/ampliamento del servizio assegnati dall’ETC;

- o il rispetto delle modalità di erogazione, dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi previsti nel presente disciplinare, nella Carta della qualità e nel Piano economico finanziario, nonché l'analisi di eventuali situazioni di criticità riscontrate;
- o tutti gli elementi caratterizzanti l'erogazione del servizio affidato, quali a titolo meramente esemplificativo: il numero di utenze servite (suddivise tra domestiche e non domestiche), i volumi raccolti suddivisi per frazione merceologica, i dispositivi di raccolta domiciliare distribuiti e/o sostituiti, il numero di interventi per la raccolta dei rifiuti abbandonati (anche in relazione all'andamento storico del servizio), il numero di prelievi a domicilio effettuati (anche in relazione all'andamento storico del servizio), ecc.;
- o i dati e le informazioni previste dalla regolazione *pro tempore* vigente in materia di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata, nonché - ove applicabile e per quanto di competenza - sull'efficienza della gestione degli scarti, sulla continuità del servizio di trattamento, sulla qualità commerciale della filiera;
- o il registro delle segnalazioni pervenute dagli utenti e i riscontri forniti, nonché tutte le informazioni prescritte dall'ARERA in materia di qualità e trasparenza del servizio;
- ogni ulteriore informazione o proposta ritenuta utile al fine di incrementare i livelli di efficienza, efficacia, economicità, affidabilità e trasparenza del servizio affidato.

Articolo 3 - Modello gestionale e organizzazione del servizio

3.1 Le parti prendono atto che il modello gestionale e organizzativo dei servizi oggetto del contratto è definito nella Carta della qualità relativa a ciascun ambito tariffario (allegato C al Contratto di servizio, comprensiva di ogni documento tecnico di supporto), nonché nel quadro sinottico di cui all'art. 1.3 del presente disciplinare.

3.2 Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Contratto di servizio, eventuali future variazioni delle attività da svolgere nell'ambito del perimetro del servizio affidato dovranno essere concordate tra il comune socio e il Gestore e quindi comunicate all'ETC, che ne prenderà atto. Contestualmente, il Gestore è tenuto a segnalare all'ETC l'eventuale necessità di aggiornare l'allegato relativo alla Carta di qualità e il quadro sinottico allegato sub. 1. Tale documentazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari ex art. 7 del Contratto di servizio.

Articolo 4 – Modalità di fatturazione ai Comuni in regime TARI

4.1 Salvo diverso accordo tra il Comune e il Gestore, la fatturazione relativa ai servizi oggetto del Contratto di servizio avviene con cadenza mensile e per un importo pari ad 1/12 (un dodicesimo) del corrispettivo indicato nel PEF dell'anno corrente di ciascun ambito tariffario. In assenza di un PEF validato per l'anno corrente, ovvero laddove lo stesso venga aggiornato secondo quanto previsto dalla regolazione *pro tempore* vigente, la fatturazione avviene sulla scorta del piano economico finanziario ultimo disponibile e l'eventuale congruaggio tra lo stesso ed il PEF aggiornato sarà applicato dal Gestore in sede di emissione della prima fattura utile.

Articolo 5 – Commercializzazione e valorizzazione dei rifiuti

5.1 Spetta al Gestore la commercializzazione e/o valorizzazione delle frazioni oggetto di raccolta differenziata mediante ricorso ai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, previa acquisizione di mandato a stipulare le specifiche convenzioni con i consorzi ex art. 223 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ad incassare i relativi contributi/proventi di vendita, secondo la formula del mandato con rappresentanza.

La delega alla sottoscrizione delle convenzioni *de quibus* è rilasciata dall'AUSIR al Gestore in conformità a quanto previsto dall'Accordo quadro *pro tempore* vigente. Il Gestore delegato non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto salvo che per giustificati motivi che devono essere regolamentati dalla disciplina vigente in materia nonché concordati con l'ETC.

5.2 In ragione della delega di cui al comma precedente, il Gestore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni previste dall'Accordo quadro *pro tempore* vigente.

5.3 Spetta, altresì, al Gestore la commercializzazione delle frazioni valorizzabili - per le quali non siano previsti specifici accordi di settore o per le quali detti accordi non siano economicamente vantaggiosi - mediante collocazione delle stesse nel libero mercato tramite procedure competitive.

5.4 Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2.2 del presente disciplinare, entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto a produrre tutta la documentazione contabile necessaria alla rendicontazione degli oneri e dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno precedente con riferimento alle frazioni di cui ai commi precedenti, anche al fine dell'implementazione degli stessi in sede di predisposizione tariffaria ai sensi e per gli effetti della disciplina regolatoria *pro tempore* vigente.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

6.1 Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti applicabili.

Articolo 7 - Trattamento dei dati

7.1 Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE, il Gestore e l'AUSIR trattano i dati forniti e garantiscono il trattamento degli stessi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Inadempimenti e contestazioni

8.1 Fermo restando quanto stabilito dalla Carta della qualità e dalla regolazione *pro tempore* vigente, in caso di perdurante inosservanza delle disposizioni previste nel Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'AUSIR, al Comune o all'utenza, il Gestore è tenuto alla corresponsione delle penali di cui all'art. 9.1.

8.2 L'ETC valuterà l'eventuale applicazione delle penali a valle di un'attività di accertamento posta in essere a seguito di:

- a) attività di controllo esercitata dall'AUSIR e prevista dall'art. 28 del D.lgs. n. 201/2022;
- b) contestazioni relative a disservizio pervenute all'ETC;
- c) inadempimenti contrattuali da parte del Gestore.

8.3 L'attività di controllo di cui al co. 2, lett. a) è finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate al Gestore, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati. Il relativo Programma, come previsto dall'art. 17 del Contratto di servizio, individua l'oggetto e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche.

8.4 Le contestazioni di cui al co. 2, lett. b), presentate dagli utenti e/o dai Comuni serviti saranno oggetto di puntuale valutazione da parte dell'ETC.

8.5 Per inadempimenti contrattuali di cui al co. 2, lett. c), si intendono le inosservanze da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di servizio tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 2.4 del Contratto;
- l'inosservanza degli obblighi di qualità e trasparenza (cfr. art. 13 del Contratto di servizio);
- l'inosservanza degli ulteriori obblighi del Gestore (cfr. art. 15 del Contratto di servizio) quali ad esempio:
 - o mancato raggiungimento dei livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato previsti dalla regolazione vigente;
 - o assenza e/o perdita dei requisiti di idoneità professionale previsti dal Contratto;
 - o mancata tempestiva comunicazione all'ETC di eventi che comportino o possano far prevedere interruzioni all'erogazione del servizio;
 - o mancata prestazione di garanzie finanziarie e assicurative (cfr. anche artt. 24 e 25 del Contratto);
 - o mancato pagamento delle penali e/o sanzioni applicate dall'ETC;
 - o mancato pagamento della fattura di cui all'art. 15.2 del Contratto di servizio;
- l'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 16 del Contratto, quali - ad esempio - la mancata trasmissione delle relazioni di cui alle lett. a) e b).

8.6 Qualora ricorra una delle ipotesi previste dagli artt. 8.3, 8.4 e 8.5, l'ETC - a seguito dell'istruttoria condotta anche in collaborazione con gli Enti Locali interessati - notifica al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un termine non superiore a 15 giorni per le controdeduzioni e indicando il termine entro cui il Gestore deve ovviare all'eventuale inadempimento.

8.7 Le penali previste nell'art. 9.1 sono applicate e riscosse, secondo le modalità definite dall'Assemblea regionale d'Ambito, in caso di accertamento positivo di un inadempimento.

8.8 Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine indicato dall'AUSIR nella lettera di contestazione.

8.9 E' comunque fatta salva la facoltà per l'AUSIR di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Articolo 9 - Penali e sanzioni

9.1 Nella tabella subb. 2A e 2B sono indicate le penali che l'AUSIR può applicare al Gestore in caso di contestate e accertate inadempienze così come indicate nell'art. 8.

9.2 L'aggiornamento della tabella subb. 2A e 2B che si renda necessario anche a fronte di novità introdotte a livello normativo e/o regolatorio sarà disposto con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR da assumersi previo confronto con il Gestore.

Articolo 10 - Relazione in merito all'andamento della gestione

10.1 Ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. b) del Contratto di servizio, il Gestore - entro il 15 ottobre di ogni anno - predispone e trasmette all'ETC una relazione, aggiornata almeno al 30 giugno dell'anno in corso, contenente l'andamento della gestione economico finanziaria della società approvata dall'organo di vertice. Nell'ipotesi in cui venga rilevata una situazione di disequilibrio, la citata relazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 10, co. 2, del Contratto, dovrà dar conto dell'attivazione delle necessarie misure interne di risanamento e dovrà anche precisare di aver dato notizia della situazione di disequilibrio a tutti i comuni serviti.

Nella predetta relazione il Gestore dovrà anche indicare, motivando, se sussistono criticità tali da determinare situazioni di disequilibrio economico – finanziario riferite all'anno successivo, così da consentire all'AUSIR la programmazione di eventuali revisioni infra-periodo ai sensi della regolazione vigente.

La relazione deve essere contestualmente trasmessa ai comuni serviti.

10.2 Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma precedente, l'elaborato di cui trattasi dovrà relazionare - per ciascun ambito tariffario - almeno in merito ai seguenti aspetti:

- l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario;
- la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari;
- l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria;
- l'incidenza, su tali dinamiche, degli obiettivi di gestione ulteriori rispetto a quelli minimi imposti dalla normativa e dalla regolazione *pro tempore* vigente;
- la puntuale esplicitazione delle misure di risanamento già attivate dal Gestore e le ragioni per le quali le stesse non si sono rivelate sufficienti a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto dall'art. 11 del Contratto di servizio;
- ogni eventuale informazione utile da considerare in sede di revisione straordinaria della predisposizione tariffaria vigente;
- ogni ulteriore valutazione prescritta della regolazione *pro tempore* vigente, ivi inclusi gli elementi utili all'ETC per individuare le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Articolo 11 – Aggiornamenti

11.1 Si rimanda a quanto espressamente stabilito dall'art. 26 del Contratto di servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'AUSIR
Il Presidente
f.to Andrea Delle Vedove

per il Gestore
Il legale rappresentante *pro tempore*
f.to Alberto Rigotto

ALLEGATO 1 - Quadro sinottico dei servizi erogati dal Gestore

Ambito tariffario	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani			Prelievi domiciliari e/o ausilio al conferimento	Gestione dei centri di raccolta	Spazzamento e lavaggio delle strade				Rifiuti cimiteriali	Rifiuti abbandonati	Rifiuti spiaggiati e rifiuti ex L. 60/2022	Gestione tariffe	Rapporti con gli utenti	Pratiche amministrative	Servizi aggiuntivi
	Porta a porta	Stradale	Misto			strade pubbliche	rifiuti mercatali	aree pedonabili (marciapiedi, piazze, piazzali, gallerie)	altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico (piste ciclabili, parcheggi, ecc.)							
COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA	EER 200101 EER 150106 EER 150107 EER 200108 EER 200301	EER 200132 EER 200133	/	INGOMBRANTI, METALLO, LEGNO, RAEE	Gestione, presidio, raccolta, trasporto e registro carico/scarico	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Per i servizi erogati.	MUD, ORSO, OMOLOGHE, Redazione bozze di regolamenti, deliberare/determine approvazioni CdR, ordinanze sindacali, Supporto progettazione CdR, Gestione autorizzazione scarichi, ecc.	Consegna attrezzature per raccolta rifiuti, Gestione manifestazioni ed eventi, Lavaggio contenitori per la raccolta, Servizio di emergenza, rifornimento sacchetti per cestini deiezioni canine, Fornitura sacchetti

ALLEGATO 2 - Penali

TABELLA 2.A - Inadempimenti concernenti la qualità dei servizi resi	
INADEMPIMENTO (ove applicabile)	PENALE (Euro)
Mancata predisposizione del modulo per la richiesta di attivazione del servizio secondo i contenuti minimi obbligatori previsti dall'art. 6 del TQRIF.	100,00 al giorno con diffida ad adempiere entro 30 gg
Mancato rispetto dei contenuti minimi obbligatori per la risposta alle richieste di attivazione del servizio previsti dall'art. 7 del TQRIF.	300,00
Mancata risposta alle richieste di attivazione del servizio entro trenta (30) giorni lavorativi dalla richiesta, come previsto dall'art. 8 del TQRIF.	150,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Mancata consegna delle attrezzature per la raccolta entro le tempistiche definite all'art. 9 del TQRIF, ovvero cinque (5) giorni lavorativi (senza sopralluogo) o dieci (10) giorni lavorativi (con sopralluogo).	150,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Mancato rispetto dei contenuti minimi obbligatori previsti ai sensi dell'art. 10 del TQRIF per la predisposizione del modulo di variazione e cessazione del servizio.	250,00
Mancato adempimento all'art. 11 del TQRIF rispetto ai contenuti minimi obbligatori previsti per la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio.	250,00
Mancata risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio entro trenta (30) giorni lavorativi, come previsto dall'art. 12 del TQRIF.	100,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Mancata risposta motivata ai reclami scritti entro trenta (30) giorni lavorativi, come previsto dall'art. 14 del TQRIF.	200,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Mancata risposta motivata alle richieste scritte di informazioni entro trenta (30) giorni lavorativi, come previsto dall'art. 15 del TQRIF.	150,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Mancata risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi entro sessanta (60) giorni lavorativi, come previsto dall'art. 16 del TQRIF.	200,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Assenza sul sito internet del gestore dei moduli per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati predisposti, secondo quanto previsto dall'art. 17 del TQRIF.	300,00 al mese

TABELLA 2.A - Inadempimenti concernenti la qualità dei servizi resi	
INADEMPIMENTO (ove applicabile)	PENALE (Euro)
Mancato adempimento all'art. 18 del TQRIF rispetto ai contenuti minimi obbligatori previsti per la risposta ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati.	250,00
Mancato rispetto degli obblighi e dei requisiti minimi in materia di sportello fisico e <i>online</i> stabiliti dall'art. 19 del TQRIF.	250,00 al mese
Mancata predisposizione di almeno un numero verde totalmente gratuito, previsto dall' art. 20 del TQRIF.	250,00 al mese
Tempo di attesa per il servizio telefonico superiore a quanto disciplinato dall'art. 21 del TQRIF.	250,00 al mese
Mancata registrazione dell'indicatore del tempo di attesa per il servizio telefonico di cui all'art. 21 del TQRIF.	250,00 al mese
Mancato adempimento all'art. 22 del TQRIF rispetto ai contenuti informativi minimi dei punti di contatto con l'utente.	300,00
Fissazione di un termine di pagamento del servizio caratterizzato da tempistiche inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 23 del TQRIF.	250,00
Previsione di modalità e strumenti di pagamento diversi da quanto disciplinato dagli artt. 24 e 25 del TQRIF.	250,00
Ricorso ad una periodicità di riscossione non conforme a quanto definito dall'art. 26 del TQRIF.	300,00
Utilizzo di modalità di rateizzazione dei pagamenti in contrasto rispetto a quanto disciplinato dall'art. 27 del TQRIF.	400,00
Utilizzo di modalità e tempi di rettifica degli importi non dovuti in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 28 del TQRIF – ad eccezione dell'art. 28.3	300,00
Ritiro dei rifiuti su chiamata in difformità rispetto alle modalità e alle tempistiche definite nella Carta dei servizi (art. 31 del TQRIF).	200,00 ad inadempimento singolo, max 2.000,00
In caso di segnalazione per disservizi, tempo di intervento superiore a cinque (5) giorni lavorativi (senza sopralluogo), oppure dieci (10) giorni lavorativi (con sopralluogo) (art. 33 del TQRIF).	200,00 ad inadempimento singolo, max 2.000,00
Tempo di riparazione dei contenitori di raccolta superiore a dieci (10) giorni lavorativi (senza sopralluogo), oppure quindici (15) giorni lavorativi (con sopralluogo) (art. 34 del TQRIF).	200,00 ad inadempimento singolo, max 2.000,00
Mancata mappatura delle aree di raccolta stradale e di prossimità, come disciplinato dall'art. 35, co. 1 del TQRIF.	250,00
Mancato aggiornamento della mappatura delle aree di raccolta stradale e di prossimità, come disciplinato dall'art. 35, co. 1 del TQRIF.	200,00 al mese
Mancata predisposizione del Programma delle attività di raccolta e trasporto, ovvero aggiornamento dello stesso in difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 35, co. 2 del TQRIF.	400,00
Mancata predisposizione del Piano dei controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità di cui agli artt. 35, co. 3-4 del TQRIF.	300,00
Mancata classificazione e registrazione delle cause e delle origini delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, rispetto a quanto disciplinato dall'art. 36 del TQRIF.	300,00
Mancato recupero del servizio di raccolta e trasporto non effettuato puntualmente secondo le tempistiche definite dall'art. 37 del TQRIF	600,00 ad inadempimento singolo, max 2.400,00
Mancata determinazione dell'indicatore di puntualità del servizio di raccolta e trasporto, rispetto a quanto disciplinato dall'art. 39 del TQRIF.	250,00

TABELLA 2.A - Inadempimenti concernenti la qualità dei servizi resi	
INADEMPIMENTO (ove applicabile)	PENALE (Euro)
Mancata determinazione dell'indicatore di diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti, secondo le disposizioni dell'art. 40 del TQRIF.	300,00
Interruzione del servizio di raccolta e trasporto superiore alle ventiquattro (24) ore. (art. 41 del TQRIF)	1.000,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Mancata predisposizione del Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade da parte del gestore dello spazzamento e lavaggio, in difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 42 del TQRIF.	250,00
Mancato aggiornamento del Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade da parte del gestore dello spazzamento e lavaggio, in difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 42 del TQRIF	250,00
Mancata classificazione e registrazione delle cause e delle origini delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, rispetto a quanto disciplinato dall'art. 43 del TQRIF.	300,00
Recupero del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade in difformità alle tempistiche definite dall'art. 44 del TQRIF.	150,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Mancata determinazione dell'indicatore di puntualità del servizio spazzamento e lavaggio delle strade, rispetto a quanto disposto dall'art. 46 del TQRIF.	250,00
Interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade superiore alle ventiquattro (24) ore (art. 47 del TQRIF).	1.000,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 48 del TQRIF).	300,00
Tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento superiore alle quattro (4) ore (art. 49, co. 1 del TQRIF).	150,00 da imputarsi per ogni ora di ritardo successiva alla quarta
Mancata classificazione delle chiamate per pronto intervento, secondo le modalità stabilite dall'art. 49 del TQRIF.	250,00
Tempo di messa in sicurezza e confinamento dell'area soggetta alla rimozione di rifiuti abbandonati superiore alle quattro (4) ore dall'arrivo sul luogo della chiamata (art. 49, co. 4 del TQRIF).	250,00
Tempo di rimozione dei rifiuti abbandonati di cui all'art. 49 del TQRIF superiore ai quindici (15) giorni lavorativi dalla messa in sicurezza dell'area (art. 49, co. 4 del TQRIF).	300,00
Violazione degli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'art. 53 del TQRIF.	250,00
Mancata classificazione e registrazione delle cause e delle origini del mancato rispetto degli standard generali di qualità, secondo quanto disciplinato dall'art. 55 del TQRIF.	250,00
Mancata predisposizione o mancato aggiornamento del registro di cui all'art. 56 del TQRIF.	250,00

TABELLA 2.A - Inadempimenti concernenti la qualità dei servizi resi	
INADEMPIMENTO (ove applicabile)	PENALE (Euro)
Inadempimento rispetto agli obblighi di registrazione delle informazioni e dei dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, secondo quanto disposto dall'art. 56 del TQRIF.	250,00 ad inadempimento singolo, max 4.000,00
Inadempimento rispetto agli obblighi di aggiornamento del registro e di verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, secondo quanto disposto dall'art. 57, co. 1, lett. a) e b) del TQRIF.	250,00 ad inadempimento singolo, max 4.000,00
Inadempimento rispetto agli obblighi di comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, nonché di pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti, secondo quanto stabilito dall'art. 58 del TQRIF: il Gestore trasmette all'Autorità e all'ETC una relazione firmata dal suo legale rappresentante attestante gli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 Appendice I.	400,00
Mancata pubblicazione sul sito <i>web</i> del gestore delle informazioni relative alla qualità tecnica e contrattuale raggiunta a partire dal 2024.	250,00 con diffida a procedere entro 30 gg
Mancata pubblicazione della Carta della qualità sul sito <i>web</i> del gestore, come previsto dall'art. 3, co. 1, lett. g) del TITR (art. 5 del TQRIF)	1.000,00 con diffida a procedere entro 30 gg
Mancato aggiornamento della Carta della Qualità in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove disposizioni regolatorie.	1.500,00 con diffida a procedere entro 30 gg
Tempo di risposta per gli accertamenti di cui all'art. 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif superiore a sessanta (60) giorni lavorativi.	100,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo

TABELLA 2.B - Inadempimenti contrattuali	
INADEMPIMENTO	PENALE (Euro)
Inosservanza dell'obbligo di garantire la gestione del servizio affidato in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità (art. 2.4, lett. a) Contratto di servizio).	1.500,00
Inosservanza dell'obbligo di realizzare gli obiettivi previsti dall'ETC e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti (art. 2.4, lett. b), Contratto di servizio).	1.500,00
Inosservanza dell'obbligo di intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui all'art. 2 co. 3, lettera a), del Contratto di servizio, fornendo all'ETC tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione <i>pro tempore</i> vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione (art. 2.4, lett. c), Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto (art. 2.4, lett. d), Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'obbligo di svolgere il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione <i>pro tempore</i> vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti (art. 13.1, Contratto di servizio).	1.500,00
Inosservanza dell'obbligo di conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'ETC (art. 15.1, lett. a), Contratto di servizio).	100,00 da imputarsi per ogni mancato obiettivo
Inosservanza dell'obbligo di raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato, definiti dall'ETC e superiori a quelli previsti dalla regolazione <i>pro tempore</i> vigente.	250,00
Inosservanza dell'obbligo di provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento e nell'aggiornamento dello stesso (art. 15.1, lett. c), Contratto di servizio).	1.000,00 da imputarsi per ogni mancato obiettivo
Inosservanza dell'obbligo di garantire il permanere in capo a se a alle imprese terze di cui intende avvalersi, per tutta la durata del contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dal Contratto di servizio e dei requisiti di legge per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto stesso (art. 15.1, lett. d), Contratto di servizio).	1.500,00
Inosservanza dell'obbligo di rispettare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti fissati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti (art. 15.1, lett. e), Contratto di servizio).	100,00 da imputarsi per ogni mancato obiettivo
Inosservanza dell'obbligo di trasmettere all'ETC le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità (art. 15.1, lett. f), Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'obbligo di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ETC ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento (art. 15.1, lett. g), Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ETC e ai Comuni, informando contestualmente gli Utenti interessati, del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo ETC (art. 15.1, lett. h), Contratto di servizio).	1.500,00
Inosservanza dell'obbligo di prestare, aggiornare e rinnovare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal contratto (art. 15.1, lett. j) e 24, Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'obbligo di attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa e dalla regolazione <i>pro tempore</i> vigente (art. 15.1, lett. l), Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal Contratto di servizio (art. 15.1, lett. n), Contratto di servizio).	250,00

TABELLA 2.B - Inadempimenti contrattuali	
INADEMPIMENTO	PENALE (Euro)
Inosservanza dell'obbligo di trasmettere presso gli uffici dell'ETC ed entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio, certificato da parte di società di revisione ai sensi di legge (art. 15.1, lett. o), Contratto di servizio).	100,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Inosservanza dell'obbligo di applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative(art. 15.1, lett. p), Contratto di servizio).	300,00
Inosservanza dell'obbligo di partecipare annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'ETC, mediante il pagamento di una fattura emessa dall'ETC e intestata al Gestore stesso (art. 15.2, Contratto di servizio).	100,00 da imputarsi per ogni giorno di ritardo dalla data di comunicazione della contestazione ex art. 19.1 del contratto di servizio e 8.6 del disciplinare
Inosservanza dell'obbligo di predisporre e trasmettere all'ETC entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla gestione, riferita all'anno precedente (art. 16.1, lett. a), Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'obbligo di predisporre e trasmettere all'ETC entro il 15 ottobre di ogni anno una relazione, aggiornata almeno al 30 giugno dell'anno in corso (art. 16.1, lett. b), Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'impegno a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del Contratto di servizio, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 17 (art. 16.2, Contratto di servizio).	250,00 salvo casi di forza maggiore
Inosservanza dell'impegno ad assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a tre anni successivi a quello della registrazione (art. 16.3, Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'obbligo di provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni: beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente; beni strumentali di terzi (art. 16.4, Contratto di servizio).	250,00
Inosservanza dell'obbligo di sottoscrizione di polizze assicurative RC e Protezione beni strumentali (art. 25, Contratto di servizio).	250,00
